

CIRCOLARE n. 38 del 27 marzo 2020

Prot. n. 342 AC/mr

OGGETTO: INL, nota 23 marzo 2020, n. 2201 - attività indifferibili nei procedimenti ad istanza di parte

Chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in tema di individuazione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte indifferibili e che non sono da considerare sospesi a seguito delle novità introdotte dal d.l. "Cura Italia".

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota in commento è intervenuto per chiarire le conseguenze relative alle novità introdotte dal d.l. "Cura Italia" in tema di "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza".

In particolare, l'Ispettorato ha ritenuto necessario individuare i procedimenti amministrativi ad istanza di parte indifferibili e che non sono da considerare sospesi.

Istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato

Con riferimento alle c.d. deroghe assistite, la previsione contenuta che ne dispone la sospensione sino al 15 aprile, trova un'eccezione, soprattutto in quei casi in cui l'esigenza di proroga sia connessa proprio all'attuale periodo emergenziale.

L'istanza, che riguarderà le sole attività individuate dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, dovrà essere inoltrata esclusivamente per PEC o per email agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio.

La conseguente istruttoria riguarderà la verifica:

1. della presenza di una causale senza alcuna verifica in ordine al merito della stessa;
2. della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito;
3. del rispetto dei periodi di cd. "stop & go".

Con riferimento ai punti 1 e 3 si procederà alla verifica documentale, anche attraverso l'accesso alle banche dati in uso agli uffici, mentre, la verifica della genuinità del consenso prestato dal lavoratore sarà effettuata a distanza.

Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino

Il provvedimento di interdizione anticipata, considerando l'effettivo pericolo di contagio, da non considerarsi per la lavoratrice in *smart working*, può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in virtù delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale.

L'istanza dovrà essere inoltrata all'Ispettorato del lavoro per e-mail o per PEC e il provvedimento di interdizione andrà rilasciato con modalità analoghe a quelle sopra descritte e trasmesso al datore di lavoro tramite PEC e al lavoratore tramite e-mail o PEC.

Richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri online

Il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente sarà sostituito da una dichiarazione resa dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale.

Il modello (compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto) dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegato 1

Circolari correlate Circolare FIPE n. 26/2020	Collegamenti esterni https://www.ispettorato.gov.it/	Parole chiave Covid-19; Coronavirus; ispezioni; termini amministrativi
---	--	--